



COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA

SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO
URBANISTICA- PROTEZIONE CIVILE

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

Registro Settore n. 9 Del 04-05-2018 Registro Segreteria N. 13

OGGETTO:	ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI ANNO 2018
-----------------	--

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 225

Premesso che l'approssimarsi della stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati a volte confinanti con strade con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Vista la normativa in tema di combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole di cui al Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014;

Constatato che la su richiamata normativa prevede che il raggruppamento e il bruciamento in piccoli cumuli di quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi steri per ettaro di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lett. F del D.Lgs 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normale pratica agricola;

Rilevato che, ai sensi del su richiamato D.L. 91/2014, i Comuni possono, con proprie ordinanze, in deroga al Decreto Legislativo 152/2006, individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;

Ravvisata, la necessità di disciplinare su tutto il territorio comunale la combustione di materiale agricolo derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Viste le leggi regionali n. 16 del 06/04/1996 e n. 14 del 31/08/1998;

Vista la legge 21/11/2000, n. 353 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi “;

Vista la Legge 24/02/1992, n. 225

Visto l'art. 54 del T.U. degli EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

- è **assolutamente vietato** accendere fuochi dal **15 Giugno al 14 Settembre**;

- su tutto il territorio comunale è consentita **dal 1 Gennaio al 14 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Dicembre la combustione controllata** del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripulitura che deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente, **dalle ore 5,00 alle ore 8,00**, osservando le seguenti disposizioni:

- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione dei focolai e braci;

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, non maggiore di metri 3 X 3, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte di bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

- possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo 3 metri steri al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e, comunque, in assenza di vento;

- la combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boschive;

- rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nelle presente ordinanza;

- è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto la triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;

- il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha la facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura in considerazione di condizioni o di esigenze locali;

- chiunque abbia intenzione di accendere fuochi secondo le modalità predette dovrà preventivamente organizzarsi con idonei mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle disposizioni del Distaccamento Forestale competente.

- è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica, assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue ed esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione o di propagazione non sia scongiurato.

- le violazioni alla presente ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate penalmente (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) e amministrativamente con un importo pecuniario da € 51,00 (cinquantuno/00) a € 258,00 (duecentocinquantotto/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (art. 40, comma 3 L.R. n. 16/96). La sanzione sarà irrogata con provvedimento del Sindaco;

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Corpo Forestale di Enna
Arma Carabinieri
Comando Polizia Municipale di Villarosa
Vigili del Fuoco di Enna

tel. 1515
tel. 112
tel. 0935567002
tel. 115

DISPONE

di inviare copia del presente provvedimento:

- al Corpo Forestale di Enna
- al Comando Stazione Carabinieri di Villarosa;
- al Comando Polizia Municipale di Villarosa;
- ai Vigili del Fuoco di Enna.

Della presente ordinanza verrà data diffusione mediante affissione all'albo pretorio e sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
F.to PALMERI CARMELO

Il SINDACO
F.to FASCIANA GIUSEPPE